



# CITTA' di AVIGLIANA

*Provincia di TORINO*

ESTRATTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 138

**OGGETTO: PROCEDIMENTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO SOC. NINFA SRL  
AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU ANNUALITA' 2006 - 2010.  
ACCORDO DI TRANSAZIONE.**

L'anno **2012**, addì **6** del mese di **Giugno** alle ore **17.00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco - <b>PATRIZIO Angelo</b>	<b>SI</b>
Assessore - <b>MARCECA Baldassare</b>	<b>NO</b>
Assessore - <b>MATTIOLI Carla</b>	<b>SI</b>
Assessore - <b>TAVAN Enrico</b>	<b>SI</b>
Assessore - <b>MORRA Rossella</b>	<b>SI</b>
Assessore - <b>ARCHINA' Andrea</b>	<b>NO</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## *LA GIUNTA COMUNALE*

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'**Area Economico Finanziaria – Settore Contabilità e Bilancio n. 345** in data **06.06.2012** allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **“PROCEDIMENTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO SOC. NINFA SRL AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU ANNUALITA’ 2006 - 2010. ACCORDO DI TRANSAZIONE.”;**

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali:

Vista la deliberazione consiliare n. 34 del 26.04.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e pluriennale 2012/2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 11.04.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area unitamente alle risorse necessarie per l'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”:

Visto lo Statuto Comunale:

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

## *DELIBERA*

Di accogliere integralmente la proposta dell'Area Economico Finanziaria – Settore Contabilità e Bilancio allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

## *SUCCESSIVAMENTE*

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

## ଶବ୍ଦାଳ୍ପିନୀ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଚୟ

/pn

## Area Economico Finanziaria

Alla Giunta Comunale  
proposta di deliberazione n. 345  
redatta dal Settore Contabilità e Bilancio

**OGGETTO: PROCEDIMENTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO SOC. NINFA SRL AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU ANNUALITA' 2006 - 2010. ACCORDO DI TRANSAZIONE.**

Premesso che:

- che in data 18 ottobre 2011, il Comune di Avigliana notificava a Ninfa S.r.l., Partita I.V.A. 08508260018, con sede legale in Torino, Corso Re Umberto n. 6, avviso di accertamento T.A.R.S.U. n. 1637 relativo agli anni di imposta dal 2006 al 2010 dell' importo di euro 253.228,58, riducibile a euro 144.004,92 in caso di adesione entro 60 gg dalla notifica, al lordo di sanzioni ed interessi e al netto delle addizionali di legge;
- che detto avviso era inerente a struttura alberghiera posseduta dalla medesima società a decorrere dall'anno 2006 nel Comune di Avigliana, Viale Gandhi n. 9, per la quale non risultava essere stata presentata, fino al 12 ottobre 2010, alcuna denuncia di occupazione ai fini T.A.R.S.U., né tanto meno versato alcun importo a tale titolo;
- che l'avviso di accertamento era stato preceduto dalla presentazione di istanza di accertamento con adesione ad opera del titolare della società proprietaria dell'immobile, accolta dal Comune con apposita comunicazione in data 3 dicembre 2010, Prot. 23252, a seguito della quale tra le parti si erano tenuti numerosi incontri, sfociati nella trasmissione da parte del Comune di Avigliana in data 12 dicembre 2010 di una specifica proposta di accertamento con adesione inerente gli anni di imposta dal 2006 la 2009 dell'importo di euro 124.176,27 al lordo di sanzioni ed interessi e al netto delle addizionali di legge e riducibile a euro 101.757,46 in caso di pagamento nei termini, che non veniva accettata dal legale rappresentante della società proprietaria dell'immobile;
- che, nel tentativo di evitare l'instaurazione di un contenzioso, in data 7 febbraio 2011, il Comune di Avigliana, in accoglimento di alcune ulteriori osservazioni formulate dal legale rappresentante della società proprietaria dell'immobile, per il medesimo periodo, trasmetteva nuova proposta di accertamento con adesione e successiva comunicazione in data 5 maggio 2011, Prot. 8764, dell'importo di euro 108.595,39 al lordo di sanzioni ed interessi e al netto delle addizionali di legge e riducibile a euro 89.116,83 in caso di adesione, che rimaneva nuovamente senza riscontro;
- che, con comunicazione in data 14 giugno 2011, Prot. 10513 , il Comune di Avigliana sollecitava nuovamente il legale rappresentante della società proprietaria dell'immobile alla definizione dell'accertamento con adesione, senza ottenere alcun riscontro;
- che, pertanto, per evitare la decadenza dei termini, il Comune di Avigliana procedeva in data 18 ottobre 2011 a notificare il citato avviso di accertamento T.A.R.S.U. n. 1637, che veniva impugnato da Ninfa S.r.l. con ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino notificato al Comune di Avigliana in data 23 dicembre 2011;
- che il Comune di Avigliana, con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 in data 12/3/2012, autorizzava il Sindaco a costituirsi in giudizio e a rappresentare l'ente nel procedimento proposto;
- che con determina n. 57 in data 13/3/2007, il Direttore Area Servizi Civici e di Supporto, nominava quale legale rappresentante dell'Amministrazione nel giudizio instaurato, l'Avv. M. FOGAGNOLO con studio in Ivrea, Vicoletto Cerai n. 32;
- che in pendenza d giudizio la Societa' NINFA procedeva spontaneamente al pagamento di euro 13.581,00 quale acconto di imposta per gli anni 2006/2007/2008/ e 2009, quietanza 1341 del 30/5/2011 e di euro 48.543,85 quali sanzioni ammve art. 17 DLGS 472/97, giusta quietanza n. 3050 del 19/12/2011;
- che per la discussione del ricorso oggetto della presente, la Commissione Tributaria Provinciale ha fissato udienza per il giorno 7 giugno 2012 ore 9:30;
- che la ricorrente tramite il proprio difensore in giudizio, ha presentato all'Avv. Fogagnolo proposta di accordo per la definizione della controversia nei seguenti termini:
  - adesione alla proposta di accertamento con adesione e successiva comunicazione in data 5 maggio 2011, Prot. 8764, sopra citata, con inserimento della tassazione dovuta negli stessi termini per l'anno d'imposta 2010 e con aggiornamento degli importi dovuti per interessi al 31 maggio 2012 nell' importo totale ridotto di euro 110.950,04 oltre addizionali di legge;
  - pagamento a saldo da effettuarsi per euro 20.000,00 entro la data di firma dell'atto di transazione e per la restante parte mediante pagamento di n. 12 rate costanti dell'importo di euro 3.801,48, entro la fine di ogni mese a decorrere da luglio 2012;
  - previsione di clausola di transazione che preveda che il mancato pagamento anche di una sola rata nei termini indicati, determinerà la reviviscenza dell'importo indicato nell'avviso di accertamento impugnato a titolo di differenze accertate ed interessi, mentre nulla sarà dovuto per le sanzioni che si intendono definite con l'importo già corrisposto in data 19/12/2011;
  - iscrizione nei ruoli del Comune a far data dal 1/1/2011 in relazione alla minore superficie dichiarata tramite DIA in data 5/12/2011;
  - compensazione delle spese legali;

- che l'Avv. Fogagnolo telefonicamente interpellato in merito alla proposta della controparte, ha evidenziato l'opportunità che il comune provveda all'accettazione dell'accordo in quanto lo stesso determina un immediato introito in termini economici assicurando nel contempo un esito positivo della controversia evitando altresì di sostenere considerevoli spese legali nei probabili successivi gradi di giudizio;
- che la Corte dei Conti Lombardia con delibera n. 26 del 5/5/2008 in relazione a richiesta di parere effettuata dal Comune di Varese in merito alla possibilità che l'Amministrazione possa stabilire se proseguire un contenzioso sino al definitivo pronunciamento del competente organo giurisdizionale oppure possa addivenire ad un accordo con la controparte, ha tra l'altro effettuato le seguenti considerazioni:

“.....l'assetto di interessi raggiunto con l'accordo dovrà comunque soddisfare l'interesse pubblico oltre ad essere quello di maggior convenienza per il privato. ....La scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali è sottratta al sindacato giurisdizionale, anche di responsabilità (art. 1, co. 1, l. 14 gennaio 1994, n. 20). In sostanza, il vaglio delle scelte di merito degli amministratori non è consentito, se non limitatamente alla rispondenza delle stesse a criteri di razionalità e congruità rilevabili dalla comune esperienza amministrativa al fine di stabilire se la scelta risponda ai criteri di prudente apprezzamento ai quali deve ispirarsi sempre l'azione amministrativa.

Uno degli elementi che l'ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio. Ovviamente non si tratta di incertezza assoluta, ma relativa che deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali.”;

- che tutto ciò considerato, si ritiene di aderire alla proposta presentata;

Vista la deliberazione consiliare n. 158 in data 19/12/2011, avente ad oggetto: “RISCOSSIONE. MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.”;

Visto il REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI;

### **SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI**

1) Di aderire alla proposta di accordo presentata dalla Ninfa S.r.l., Partita I.V.A. 08508260018, con sede legale in Torino, Corso Re Umberto n. 6, per la definizione della controversia di cui in premessa nei seguenti termini:

- adesione alla proposta di accertamento con adesione e successiva comunicazione in data 5 maggio 2011, Prot. 8764, sopra citata, con inserimento della tassazione dovuta negli stessi termini per l'anno d'imposta 2010 e con aggiornamento degli importi dovuti per interessi al 31 maggio 2012 nell'importo totale ridotto di euro 110.950,04 oltre addizionali di legge;

- pagamento a saldo da effettuarsi per euro 20.000,00 entro la data di firma dell'atto di transazione e per la restante parte mediante pagamento di n. 12 rate costanti dell'importo di euro 3.801,48 entro la fine di ogni mese a decorrere da luglio 2012;

- previsione di clausola di transazione che preveda che il mancato pagamento anche di una sola rata nei termini indicati, determinerà la reviviscenza dell'importo indicato nell'avviso di accertamento impugnato a titolo di differenze accertate ed interessi, mentre nulla sarà dovuto per le sanzioni che si intendono definite con l'importo già corrisposto in data 19/12/2011;

- iscrizione nei ruoli del Comune a far data dal 1/1/2011 in relazione alla minore superficie dichiarata tramite DIA in data 5/12/2011;

- compensazione delle spese legali;

2) Di dare atto che alla luce di quanto sopra, le parti convengono di rinunciare per cessata materia del contendere, al contenzioso instaurato avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, a seguito della proposizione del ricorso R.G. R. 118/12 per gli anni d'imposta dal 2006 al 2010, a spese integralmente compensate;

3) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e smi, il Direttore Area Economico Finanziaria, ROSSATO Vanna, alla sottoscrizione dell'atto di transazione che verrà conseguentemente stipulato;

4) Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 6 giugno 2012

Il Direttore Area Economico Finanziaria  
f.to (Vanna ROSSATO)

L'Assessore  
f.to (Carla MATTIOLI)



# Pareri

Comune di Avigliana

## — Estremi della Proposta —

Proposta Nr. **2012 / 345**

Ufficio Proponente: **Contabilità e Bilancio**

Oggetto: **PROCEDIMENTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO SOC. NINFA SRL AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU ANNUALITA' 2006 - 2010. ACCORDO DI TRANSAZIONE.**

## — Parere tecnico —

Ufficio Proponente (Contabilità e Bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/06/2012

Il Responsabile di Settore  
Rag. Vanna ROSSATO

## — Parere contabile —


Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/06/2012

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Vanna ROSSATO



COPIE: RAG

NINFA

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
f.to Angelo PATRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 12 GIU. 2012.

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, lì

12 GIU. 2012



  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio

---

### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è stata

viene

pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 12 GIU. 2012.

viene ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.

è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;

è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 134 - comma 3 – T.U.E.L. 267/2000 -  
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

è stata dichiarata immediatamente esegibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, lì 12 GIU. 2012



  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio